



950 - 3 OTT. 2003

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente modifiche all'art. 52 della L.R. n. 11 del 22/05/97.

LA GIUNTA REGIONALE



SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie;

VISTO l'art. 52 della L.R. n. 11 del 22/05/97 così come modificato dall'art. 22 della L.R. n.6 del 07/06/99 e dall'art. 28 della L.R. n. 10 del 10/05/01 il quale, al fine di favorire l'accesso al credito alle piccole e medie imprese, promuove la costituzione di una società regionale di garanzia fidi denominata UNIONFIDI LAZIO SpA;

VISTO il comma 4 del sopra citato articolo 52 L.R. 11/97 il quale prevede il finanziamento della attività di cui all'oggetto sociale della UNIONFIDI Lazio S.p.A. attraverso la gestione di fondi di garanzia affidati dalla Regione Lazio, oltre che da altri enti ed istituzioni;



VISTO l'art. 13 della L.R. n. 3 del 06/02/03 il quale prevede la possibilità che i fondi affidati dalla Regione alla Società Unionfidi Lazio S.p.A. siano costituiti anche da garanzie prestate ai sensi dell'art. 46 della L.R. 25/01;

RITENUTO opportuno procedere ad una revisione della normativa che regola l'attività della UNIONFIDI Lazio SpA, quindi dell'art. 52 della L.R. 11/97 e successive modificazioni, con l'obiettivo di dare una risposta efficace alle esigenze manifestate dal sistema delle PMI del Lazio per un maggiore sostegno e una maggiore capacità di interloquire con il sistema bancario nonché ottenere migliori condizioni per l'accesso al credito;

ACQUISITO il "parere di fattibilità" del Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale;

ACQUISITO il parere della Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi;

DELIBERA

*Stefano...*

All'unanimità

1. di approvare l'allegata proposta di legge regionale concernente "modifiche all'art. 52 della L.R. n. 11 del 22/05/1997" che consta di un unico articolo e la relazione, che formano parte integrante della presente deliberazione;

2. di sottoporre la suddetta proposta di legge regionale all'esame del Consiglio Regionale.



Il Presidente della Regione Lazio  
**Francesco Storace**

*[Handwritten mark]*



ALLEG. alla DELIB. n. 950

del 3 OTT. 2003




PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

"MODIFICHE ALL'ARTICOLO 52 DELLA LEGGE REGIONALE  
22 MAGGIO 1997, N. 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI"



Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace



*fla  
gna*

*Art. 1*

1. All'articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 e successive modificazioni sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi.

2. Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Possono essere soci di Unionfidi Lazio l'Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A., la Finanziaria laziale di sviluppo S.p.A. (FILAS), l'Agenzia regionale sviluppo e innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL), le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) del Lazio, l'Unione Camere Lazio, i Consorzi di garanzia fidi, anche di secondo grado, le organizzazioni di rappresentanza dell'imprenditoria, nonché enti pubblici e privati, società a partecipazione privata e/o pubblica, anche operanti fuori dalla regione, le cui finalità istituzionali o il cui oggetto sociale siano affini, strumentali o complementari a quello di Unionfidi Lazio."

3. Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le attività di cui al comma 3 sono esercitate direttamente o attraverso l'istituzione di fondi di garanzia o altre forme agevolative distinti per ente erogatore. Le giacenze di detti fondi sono costituite da:

- a) fondi affidati dalla Regione, dalle province e dai comuni, dallo Stato, dall'Unione Europea, dalle CCIAA, dall'Unione Camere Lazio e da altri enti pubblici;
- b) proventi finanziari maturati sulle prestazioni di servizi e garanzie erogate secondo le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione della società".

4. Il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per l'utilizzo dei fondi, la società stipula apposite convenzioni con gli enti affidanti i fondi, volte a disciplinare il funzionamento e le procedure dei fondi medesimi. Per quanto riguarda i fondi affidati dalla Regione la convenzione prevede, in particolare, la costituzione di comitati tecnici deliberativi, con i poteri distinti per ciascun settore, composti da rappresentanti dei consorzi e/o delle cooperative di garanzia fidi e/o delle associazioni degli imprenditori nella loro qualità di soci, nonché da un dirigente regionale in rappresentanza dell'assessorato competente per materia, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Le risorse attribuite dalla Regione

*Opul*  
*PC*

Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace

*Q*



Unionfidi Lazio, secondo quanto disposto dall'articolo 13 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 3, sono costituite in parte in denaro ed in parte da garanzie rilasciate ai sensi della articolo 46 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25. Le risorse stesse possono confluire in un unico fondo.”.

5. Dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

“5 bis. Le modalità di gestione dei fondi sono stabilite in un apposito regolamento di gestione, il quale disciplina, tra l'altro:

- a) la misura massima della agevolazione;
- b) l'ammissione dell'intervento al fondo;
- c) l'attivazione e le modalità di escussione della garanzia;
- d) la liquidazione della perdita.

5 ter. La garanzia si esplica in forma di garanzia diretta, di cogaranzia e di controgaranzia nella misura e con le modalità indicate nel regolamento. La garanzia diretta e la cogaranzia, ognuna per la propria specificità, sono, di norma, prestate su ciascun finanziamento concesso, attraverso il rilascio da parte di Unionfidi Lazio all'ente finanziatore di una lettera di garanzia, esigibile a prima richiesta in caso di insolvenza dell'impresa finanziata. Le risorse attribuite dalla Regione possono essere utilizzate per garantire titoli o altri strumenti finanziari previa autorizzazione della Regione stessa.”.

6. Dopo il comma 9 è inserito il seguente:

“9 bis. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 2003 è istituito per memoria, nell'ambito dell'UPB C22, apposito capitolo denominato “Concorso regionale alle spese per l'attività della Società Unionfidi Lazio S.p.A.”.

Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace



*Handwritten initials/signature in the bottom left corner.*

*Handwritten signature of Francesco Storace over the printed name.*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
ALLA PROPOSTA DI MODIFICA  
DELL'ART. 52 DELLA L.R. N. 11/97**

La Unionfidi Lazio S.p.A. è una società promossa ed istituita con l'art. 52 della legge regionale n. 11/97 quale strumento di supporto operativo alle politiche del credito e dello sviluppo delle attività produttive per il sostegno dell'economia, dell'occupazione e dell'impresa attraverso la prestazione di garanzie in primo grado, a favore delle Piccole e Medie Imprese operanti nel Lazio nei settori industria, artigianato, commercio, turismo, agricoltura e servizi, a fronte dei finanziamenti a medio e lungo termine concessi da banche e intermediari finanziari o compagnie di assicurazione e la prestazione di garanzia in secondo grado su finanziamenti a breve termine finalizzati al rafforzamento della capacità operativa di consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi.

L'obiettivo di questa proposta di modifica legislativa è quello di migliorare, in termini quali-quantitativi, l'attività della Unionfidi Lazio S.p.A. attraverso il conferimento di nuovi e più efficaci strumenti operativi e gestionali capaci di accompagnare le imprese nell'accesso al credito secondo i principi guida enunciati dagli accordi di Basilea, sulla validità, consistenza e valutazione oggettiva delle garanzie che dovranno accompagnare gli interventi finanziari a favore delle Piccole e Medie Imprese, nell'ottica dell'evoluzione dell'analisi del merito creditizio ed in materia di prestazione di garanzie


Le modifiche introdotte riguardano i commi 2, 4, 5 e 9 dell'art. 52 della L.R. 11/97:

*Al comma 2* viene previsto un ampliamento degli enti e società a cui riconoscere la facoltà di acquisire la qualifica di socio della Unionfidi Lazio S.p.A. in conformità alle modifiche statutarie del 13 gennaio 2003 art. 3 bis con lo scopo di ampliare le occasioni di intervento e le possibilità di acquisizione di maggiori risorse finanziarie, sia direttamente che per tramite di specifici accordi di collaborazione o partecipazione, da rappresentare al sistema della PMI del Lazio per aumentare le capacità di contrattazione del credito e migliorare le condizioni di accesso alle stesse, nonché di svolgere al meglio un ruolo di catalizzazione di risorse nazionali, comunitarie ed internazionali a favore del sistema dei Confidi del Lazio e delle OO.II nonché di coordinamento e consulenza in materia di accesso al credito, prestazione di garanzie, sviluppo di modelli organizzativo-gestionali evoluti e la partecipazione da iniziative di finanza strutturata.


*Al comma 4* viene previsto che i fondi in gestione non siano più suddivisi per comparto produttivo, ma per singolo ente erogante i fini di una più agevole gestione delle risorse in funzione della domanda e di rendere più chiari e trasparenti gli obiettivi raggiunti dai singoli enti affidanti i Fondi stessi;

*Al comma 5* viene previsto che il rapporto tra la Unionfidi Lazio S.p.A. ed i singoli enti affidanti i fondi sarà regolato da una apposita convenzione da stipularsi in base ad accordi separati con ogni singola controparte eliminando, altresì, il vincolo esistente nei confronti degli altri enti di fare riferimento, per il rilascio dell'ammissibilità alla garanzia, a Comitati Tecnici Deliberativi che prevedono come necessaria la presenza di un rappresentante regionale

La Regione Lazio, in applicazione dell'art. 13 della L.R. n. 3/2003, può costituire il Fondo da attribuire in gestione alla Unionfidi Lazio S.p.A. oltre che da denaro contante, anche attraverso garanzie rilasciate ai sensi dell'art. 46 della L.R. 25/2001. Tali risorse andranno a confluire in un Fondo Unico.



Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Scorace




Dopo il comma 5 vengono inseriti i seguenti:

*Comma 5 bis* nel quale si prevede che i Fondi affidati alla Unionfidi Lazio SpA <sup>SIANO</sup> ~~sono~~ <sup>74/1</sup> gestiti in base ad un Regolamento che ne stabilisce i limiti operativi, la capacità di copertura delle operazioni, l'iter istruttorio, le procedure operative di attivazione della garanzia;

*Comma 5 ter* nel quale si prevede che la attività della Unionfidi Lazio SpA <sup>FORA</sup> ~~può~~ <sup>74/1</sup> essere articolata in prestazione di garanzia diretta, di cogaranzia e di controgaranzia. Il Fondo affidato dalla Regione Lazio, in particolare, può essere utilizzato per garantire titoli o altri strumenti finanziari.

Dopo il comma 9 viene inserito il

*Comma 9 bis* nel quale si prevede la istituzione di un nuovo capitolo di spesa cui far confluire tutte le somme derivanti dalle commissioni spettanti e dal concorso regionale alle spese di gestione della Unionfidi Lazio S.p.A. nettamente separato da quello costituente il Fondo su cui confluiranno le risorse destinate all'esercizio dell'attività societaria.



Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace



Il Direttore

Roma, li .....

PARERE DI FATTIBILITA'

Sulla proposta di modifica dell'art. 52 della L.R. n. 11/97

La Unionfidi Lazio S.p.A. è una società promossa ed istituita con l'art. 52 della legge regionale n. 11/97 quale strumento di supporto operativo alle politiche del credito e dello sviluppo delle attività produttive per il sostegno dell'economia, dell'occupazione e dell'impresa attraverso la prestazione di garanzie in primo grado, a favore delle Piccole e Medie Imprese operanti nel Lazio nei settori industria, artigianato, commercio, turismo, agricoltura e servizi, a fronte dei finanziamenti a medio e lungo termine concessi da banche e intermediari finanziari o compagnie di assicurazione e la prestazione di garanzia in secondo grado su finanziamenti a breve termine finalizzati al rafforzamento della capacità operativa di consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi.

L'obiettivo di questa proposta di modifica legislativa è quello di migliorare, in termini qualitativi e quantitativi, l'attività della Unionfidi Lazio S.p.A. attraverso il conferimento di nuovi e più efficaci strumenti operativi e gestionali capaci di accompagnare le imprese nell'accesso al credito secondo i principi guida enunciati dagli accordi di Basilea, sulla validità, consistenza e valutazione oggettiva delle garanzie che dovranno accompagnare gli interventi finanziari a favore delle Piccole e Medie Imprese, nell'ottica dell'evoluzione dell'analisi del merito creditizio ed in materia di prestazione di garanzie.

In particolare la modifica legislativa consentirà alla Unionfidi Lazio Spa in primo luogo di accrescere il proprio capitale sociale riconoscendo ad un numero di enti e società più ampio il diritto di acquistare partecipazioni azionarie della società, in secondo luogo di rendere più chiari gli obiettivi raggiunti dagli enti affidanti i Fondi suddividendoli non più per comparto produttivo ma per singolo ente erogante, in terzo luogo di rendere più chiari i rapporti prevedendo la stipula di singole convenzioni da attuare attraverso appositi Regolamenti ed infine di rendere più trasparente la destinazione delle somme erogate attraverso la istituzione di un apposito capitolo di spesa cui far confluire la parte di risorse destinate alla copertura delle spese di gestione (separandole nettamente da quelle destinate all'esercizio dell'attività societaria).

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

- Dott. Giorgio Campori -

Il Direttore  
[Signature]

[Signature]

[Signature]

